



COMUNE DI BARLETTA

Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Oggetto: VENDITA STAGIONALE DI FRUTTA, ANGURIE E MELONI SU AREE PUBBLICHE.
ORDINANZA ANNO 2023.**

IL SINDACO

Visti

- il D. Lgs. n. 114/98;
- la L.R. 16 aprile 2015, n. 24;
- il documento strategico del commercio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 9 dicembre 2019;
- l'art.50 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- l'art. 20 del C.d.S.;
- il parere espresso dall'U.T.T.- Settore Servizi di Vigilanza - con nota del 29/05/2023 n. 42109, per il temporaneo utilizzo delle postazioni per la vendita stagionale di angurie e meloni;

Considerato

- **che** la vendita di frutta, angurie e meloni si identifica come "vendita stagionale" per il solo periodo estivo, fino al 15/09/2023, e comunque per un periodo non superiore a 90 gg.;
- **che** tale vendita si configura come tradizione consolidata della Città;

Dato atto

- **che** il citato documento strategico del commercio ha individuato i posteggi fuori mercato per la vendita di frutta, meloni e angurie nei seguenti sette siti:
 - 1) Slargo Via Regina Margherita angolo Via della Repubblica nn. 15-16 (Bus);
 - 2) Via Traetta, area parcheggio esterno (lato destro direzione Ospedale);
 - 3) Via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato settimanale);
 - 4) Via Traversa dei Pini (parcheggio di fronte scuola 7° circolo);
 - 5) Via Barberini angolo Via delle belle Arti;
 - 6) Piazza 13 febbraio 1503 - dal civ.8 al civ. 10;
 - 7) Slargo delle Querce (chiesa San Giovanni) verso via Barberini;

Preso atto

- **che** con nota prot. 41994 del 29/05/2023 è stato chiesto all'Ufficio Tecnico del Traffico - Settore Servizi di Vigilanza parere in merito alle aree pubbliche da destinare a vendita stagionale di frutta, angurie e meloni a conferma della possibilità di destinarle, nuovamente, a tal fine per l'anno 2023;
- **che** il Settore Servizi di Vigilanza - Ufficio Tecnico del Traffico, nella nota del 29/05/2023 n. 42109, ha espresso, in merito, il proprio parere come segue:

"Per la postazione individuata al punto n.1) (Slargo Via della Repubblica nn.15-16, ang. Via R. Margherita),...non essendoci le condizioni di sicurezza della circolazione, ma soprattutto spazi idonei per osservare le prescrizioni e norme dell'art. 20 del vigente Codice della Strada, si esprime parere negativo alla allocazione di postazione per la vendita stagionale di frutta, anguria e meloni.

Per la postazione individuata al punto 5) (via Barberini angolo Via delle Belle Arti), si esprime parere favorevole così come di seguito indicato: verificato lo stato dei luoghi si conviene che la collocazione della postazione sia effettuata nello spazio tra il palo della pubblica illuminazione ed il palo della segnaletica stradale di attraversamento pedonale e pertanto, quale prescrizione, visti gli accessi carrabili e gli attraversamenti pedonali esistenti, la postazione deve stare entro i limiti sopra citati. Si prescrive, altresì che ai sensi dell'Art.20, comma 3, del vigente Codice della Strada su tale marciapiede deve essere lasciata una zona libera, larga non meno di mt. 2,00, per la circolazione pedonale. Tale collocazione ricade, nello specifico, su via Barberini, lato dx secondo il senso di marcia verso via dei Pini, dopo l'intersezione di via Delle Belle Arti.

PARERE FAVOREVOLE per i siti punti 2)-3)-4)-6) e 7): in quanto da sopralluogo si è accertato che non vi sono motivi ostativi a far utilizzare le aree e superfici richieste."

ORDINA

per le motivazioni suindicate che qui si intendono nuovamente ed integralmente riportate, che la vendita stagionale di frutta, angurie e meloni, anche con automezzi, avvenga nei sottoelencati siti dell'abitato di Barletta:

1. **Via Traetta, area di parcheggio esterno, (lato dx direzione Ospedale);**
2. **Via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato settimanale);**
3. **Via Traversa dei Pini (area parcheggio di fronte scuola 7° circolo);**
4. **Via Barberini angolo Via delle Belle Arti - (con prescrizione sopra riportata);**
5. **Piazza 13 febbraio 1503 - lato parcheggio - di fronte civ. 8/10;**
6. **Slargo di Via delle Querce (Chiesa di S. Giovanni Apostolo) verso via Barberini;**

nel rispetto delle seguenti prescrizioni da parte degli operatori commerciali autorizzati:

- **l'attività sia esercitata dalle ore 07:00 alle ore 24:00;**
- **la merce posta in vendita sia adeguatamente sollevata da terra;**
- **i posteggi non superino la dimensione massima di mq. 30 (trenta) cadauno;**

Prescrive, altresì, che:

- **per il sito n.4 - Via Barberini angolo Via delle Belle Arti**, la collocazione della postazione sia effettuata nello spazio tra il palo della pubblica illuminazione ed il palo della segnaletica stradale di attraversamento pedonale e pertanto, quale prescrizione, visti gli accessi carrabili e gli attraversamenti pedonali esistenti, la postazione deve stare entro i limiti sopra citati. Si prescrive, altresì che ai sensi dell'Art.20, comma 3, del vigente Codice della Strada su tale marciapiede deve essere lasciata una zona libera, larga non meno di mt. 2,00, per la circolazione pedonale. Tale collocazione ricade, nello specifico, su via Barberini, lato dx secondo il senso di marcia verso via dei Pini, dopo l'intersezione di via Delle Belle Arti.

E' fatto, inoltre, obbligo ai soggetti autorizzati alla vendita di cui alla presente Ordinanza, di:

- garantire gli standard di sicurezza, massima pulizia e perfetto stato igienico-sanitario dell'area dei posteggi e di tutto lo spazio circostante;
- dovranno essere recuperati e smaltiti ogni tipo di rifiuto rinveniente dalla propria attività;
- rispettare le prescrizioni di cui all'art. 20 del vigente C.d.S.;

E' vietata l'occupazione di ulteriori spazi finalizzata alla collocazione di tavolini, sedie, attrezzature simili nonché automezzi per lo stivaggio e/o esposizione di ulteriori angurie e meloni e/o altri prodotti ortofrutticoli.

La presente ordinanza è valida fino al **15/09/2023** ed è revocabile, ad insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione, per motivi di sicurezza e pubblico interesse.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'Organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art.17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

Manda la presente Ordinanza, per il dovuto controllo, a:

- Comando di Polizia Locale
- Comando Carabinieri
- Comando Commissariato di P.S.
- Comando della G.d.F.

Manda la presente Ordinanza ai Responsabili delle Associazioni di Categoria affinché ne possano divulgare la notizia.

Manda a presente Ordinanza, altresì, agli Uffici Comunali: Traffico, Ambiente, all'Albo Pretorio on line, ed alla *Bar.S.A. spa* per quanto di loro competenza.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

La presente viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni naturali e consecutivi

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO
Dott. Cosimo Damiano Cannito

